

Via Santa Maria 6
telefono 091 935 21 50
fax 091 935 21 51
e-mail info@bedano.ch

Funzionario
incaricato Milo Moghini

Telefono 091 935 21 50
e-mail milo.moghini@bedano.ch

COMUNE DI BEDANO

Bedano, 20 febbraio 2024

Messaggio Municipale no. 03/2024

concernente l'aggiornamento del Regolamento comunale con la modifica dell'art. 30 (spese non preventivate) e l'inclusione dei nuovi artt. 42a e 42b (base legale per gli archivi banche dati comunali)

Gentile signora Presidente, Egregi signori Consiglieri, Gentili signore Consigliere,

con il presente messaggio proponiamo la modifica dell'art. 30 del Regolamento organico comunale (ROC) e l'inclusione dei nuovi artt. 42a e 42b.

Si propone la modifica dell'art. 30 ROC poiché il Legislatore cantonale ha allineato i limiti di spesa non preventivata ai limiti previsti per le competenze delegate dai Legislativi agli Esecutivi indicate nel Regolamento d'applicazione della Legge organica comunale (RALOC), tale dettame viene ripreso anche nel nostro ROC.

Inoltre con circolare del 15 dicembre 2023 ai Municipi del Cantone Ticino, la Sezione degli Enti Locali, basandosi su una modifica dell'art. 6 della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) in vigore dal 1° gennaio 2016, segnala l'esigenza di completare la legislazione comunale con l'inserimento delle basi legali degli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto superiore.

Per questi motivi proponiamo la modifica e l'inclusione dei nuovi artt. che illustriamo di seguito:

1. Modifica dell'art. 30 Spese non preventivate

Attualmente il Municipio è autorizzato a effettuare spese correnti non preventivate ai sensi dell'art. 170 cpv. 3 LOC, dell'art. 5a cpv. 2 RALOC e dell'art. 30 ROC, senza il consenso del legislativo fino a fr. 30'000.

Come detto in precedenza i limiti di spesa previsti per le competenze delegate dai Legislativi agli Esecutivi sono aumentati e la nuova formulazione dell'art. 5a cpv. 2 RALOC definisce, nel caso di comuni dalle dimensioni demografiche come quelle di Bedano, che tale importo è di fr. 60'000.

Nella fattispecie qualora nei casi di gestione corrente dove non vi siano compensazioni in entrata a seguito delle uscite, un limite di spesa di fr. 30'000, in relazione alle cifre di bilancio del nostro Comune, è estremamente esiguo.

L'aggiornamento del diritto cantonale non risulta tuttavia applicabile al Comune senza che vi sia un'analoga modifica del ROC, il cui vigente art. 30 sancisce: "Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale sino all'importo annuo complessivo di fr. 30'000".

Il Municipio sulla base della possibilità data dall'aggiornamento della normativa cantonale ritiene opportuno adeguare l'art. relativo alle spese correnti non preventivate, allineandolo inoltre agli importi già in essere delle competenze delegate al Municipio dal Consiglio comunale sancite dall'art. 8 cpv. 2 ROC.



Si propone quindi di modificare l'art. 30 ROC come segue:

“Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale sino all'importo annuo complessivo di fr. 60'000”.

2. Introduzione dei nuovi artt. 42a e 42b (base legale per gli archivi banche dati comunali)

2.1. Esigenza di una base legale a livello comunale

Occorre innanzitutto precisare che, per mantenere una numerazione abbastanza coerente, senza stravolgere nuovamente l'intero testo di legge, abbiamo ritenuto di aggiungere queste norme di carattere formale al titolo “Gestione finanziaria e contabilità” cambiando però la denominazione ad una più attuale “Gestione finanziaria, contabilità e banche dati (sistemi di informazione)”.

Secondo l'art. 6 LPDP, le elaborazioni sistematiche di dati personali - vale a dire le elaborazioni che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv. 4 LPDP), come quelle che avvengono tramite l'utilizzo di banche dati - richiedono una base legale. La stessa è tesa a garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica quando lo Stato elabora dati in modo sistematico. L'obbligo della base legale si estende a tutti i soggetti della LPDP, quindi anche ai Comuni (art. 2 cpv. 2 LPDP). Per banca dati si intende una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per l'identificazione delle persone interessate (art. 4 cpv. 5 LPDP). La base legale va stabilita a livello comunale per le cosiddette banche dati residuali dei Comuni, cioè per quelle che non sono già oggetto di disciplinamento specifico nel diritto settoriale superiore (quali ad esempio il registro degli abitanti o il catalogo elettorale). Si tratta quindi in particolare delle banche dati per la gestione fisica delle pratiche comunali correnti nei vari settori, unitamente alle rispettive liste delle pendenze o della corrispondenza. A titolo d'esempio, si possono citare le banche dati (cartacee e/o elettroniche) delle pratiche correnti nel settore del controllo abitanti, nel settore edilizio, assistenziale, tutelare, fiscale e le rispettive liste delle pendenze.

2.2. Proposta di nuovi articoli

Vi sottoponiamo qui di seguito gli articoli, con susseguente commento, da inserire nel regolamento comunale.

Art. 42a - Banche dati

¹ *Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi di informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.*

² *L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei dipendenti è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.*

³ *Il Municipio può disciplinare in via di ordinanza l'organizzazione e la gestione dei sistemi di informazione e di documentazione, nonché la protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.*

Commento

Con gli archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari si intendono, come detto, gli archivi attivi - manuali o automatizzati - della documentazione e le liste delle pendenze (gli archivi passivi riguardanti pratiche concluse sono oggetto della legislazione sull'archiviazione). Potendo contenere anche dati personali ed essendo questi ultimi elaborati in modo regolare e duraturo, questi sistemi di informazione e di documentazione costituiscono nello stesso tempo degli archivi di dati personali, rispettivamente delle elaborazioni sistematiche di dati ai sensi della legge sulla



protezione dei dati personali (art. 4 cpv. 4 LPDP). Essi soggiacciono perciò all'obbligo della base legale (art. 6 LPDP). Poiché i dati elaborati possono essere di natura sensibile, la base legale deve essere di rango formale (artt. 4 cpv. 2 e 6 cpv. 1 seconda frase LPDP). Sul piano comunale, essa va quindi prevista in un atto normativo emanato dal Legislativo comunale (Regolamento).

Il **cpv. 1** disciplina l'oggetto dei sistemi di informazione e di documentazione (i dati personali, eventualmente meritevoli di particolare protezione, che possono essere elaborati nell'evasione degli affari comunali), lo scopo dell'elaborazione (la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari) e il soggetto responsabile (il Comune). Al fine di coprire le banche dati residuali di tutti gli organi comunali (quindi anche dell'organo Legislativo) il soggetto responsabile è genericamente definito "Comune".

Il **cpv. 2** prevede la modulazione degli accessi agli archivi di cui al cpv. 1 in funzione delle reali e comprovate necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

Il **cpv. 3** riserva la facoltà per il Comune (mediante OM) di emanare ulteriori e più precise norme, in particolare per quanto riguarda la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Art. 42b - Sistemi informativi

¹ *Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.*

² *Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.*

Commento

Il **cpv. 1** stabilisce la facoltà del Comune di gestire più archivi di dati previsti dal diritto settoriale superiore (ad esempio il registro degli abitanti, il catalogo elettorale, l'archivio di dati fiscali, l'archivio di dati dei servizi sociali, ecc.) in un unico "ambiente automatizzato", rispettivamente tramite un unico applicativo (ad esempio, l'applicativo Gecoti).

Il **cpv. 2** richiama esplicitamente il diritto settoriale superiore per quanto riguarda gli scopi, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di ogni singolo archivio di dati. Ciò significa che la conglomerazione fisica di più archivi di dati in un unico ambiente automatizzato non comporta la loro fusione parziale o totale in termini di contenuto, di organi responsabili, di diritti di accesso e di misure di sicurezza, ma unicamente il loro stoccaggio in un contenitore comune. Per il resto, come detto, i singoli archivi di dati devono essere gestiti conformemente al rispettivo diritto settoriale superiore, ossia secondo regole proprie, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso.


Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler

decidere:

1. E' approvata la modifica dell'art. 30 (spese non preventivate) del Regolamento organico comunale.
2. È approvata l'inclusione degli artt. 42a e 42b (base legale per gli archivi banche dati comunali) e la modifica del titolo "Gestione finanziaria, contabilità e banche dati (sistemi di informazione)" del Regolamento organico comunale.
3. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la modifica entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato e, per delega, della Sezione Enti Locali.

Con la massima stima.

Il Sindaco:


Dario Frascina

PER IL MUNICIPIO DI BEDANO



Il Segretario:


Milo Moghini

Risoluzione municipale no. 1589 del 19 febbraio 2024.

Allegato:

- Formulazione nuovi articoli

Formulazione nuovi articoli

Il Municipio

Spese non preventivate

Art. 30¹ Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale sino all'importo annuo complessivo di fr. 60'000.

Gestione finanziaria, contabilità e banche dati (sistemi di informazione)

Banche dati

Art. 42a¹ Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi di informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

² L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei dipendenti è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali

³ Il Municipio può disciplinare in via di ordinanza l'organizzazione e la gestione dei sistemi di informazione e di documentazione, nonché la protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Sistemi informativi

Art. 42b¹ Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

² Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.